

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DECORO URBANO ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI DI RADICOFANI A E CONTIGNANO.

## Articolo 1 - NORME DI ARREDO

1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di suolo pubblico in modo permanente, temporaneo ed occasionale, complementari all'esercizio di attività commerciali, artigianali e turistiche nei due centri storici di Radicofani e Contignano, oltre alla disciplina delle attività e dei comportamenti che gli abitanti di tali centri possono tenere.

3. Le norme di cui al presente Regolamento si raccordano con quelle già presenti in altri Regolamenti Comunali, assumendo un carattere prevalente rispetto ogni altra disciplina regolamentare, anche nei confronti delle norme derivanti dal Regolamento Edilizio Comunale.

## Articolo 2 – ESPOSIZIONI ESTERNE DEI NEGOZI NON ALIMENTARI

1- All'esterno degli esercizi commerciali "non alimentari" è permessa di ogni genere di prodotto che non contrasti con la natura turistica del Centro Storico e non avvenga direttamente a terra. A titolo di esempio è in particolare ammessa l'esposizione dei seguenti articoli:

- a- articoli da regalo, cartoline illustrate e guide turistiche;
- b- opere di pittura, scultura e grafica;
- c- giornali e riviste;
- d- piante e fiori;
- e- oggetti artistici tipici e artigianali

2. E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio fino all'altezza di metri 1,50. In alternativa è utilizzabile, allo stesso fine, l'eventuale seconda porta.

3. I negozi possono inoltre esporre i loro articoli in telai a muro, realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza, da collocarsi esclusivamente a lato dell'ingresso principale. Il telaio in ferro brunito, legno, vetro, non potrà superare la superficie di ma. 1,50 e profondità di cm.20; il materiale consentito è: ferro brunito, legno, vetro.

4. Alle sole edicole è consentita inoltre l'esposizione di due "civette" di quotidiani inseriti in un'apposita cornice appoggiata al suolo.

5. Gli eventuali espositori girevoli, i telai e le civette non possono restare all'esterno del negozio oltre l'orario di apertura.

6. L'esposizione, a scopo di vendita, di fiori e piante può avvenire anche direttamente a terra fatta salva la compatibilità con la circolazione veicolare e pedonale,

## Articolo 3 – ESPOSIZIONI ESTERNE DI ATTIVITA' ALIMENTARI

1. Agli esercizi che svolgono attività commerciale relativa al settore alimentare è consentita l'esposizione dei prodotti alimentari nel rispetto delle normative in materia dettate, oltre che dalle leggi nazionali e Regionali, anche dagli organismi tecnici quali ASL, ARPAT etc

2. E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra.

3. Gli espositori dovranno essere in ferro brunito e/o legno e armonizzarsi con le caratteristiche del luogo, in particolare, i prodotti non potranno essere esposti in contenitori di plastica o con scritte pubblicitarie o simili.
4. la frutta e la verdura sono gli unici prodotti che possono essere esposti non confezionati, salvo il rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi.

#### **Articolo 4 - INSEGNE E SIMILI**

1. E' consentita alle attività commerciali ed artigiani, l'apposizione di segnaletica commerciale (insegne). La nuova segnaletica dovrà essere collocata all'interno della sagoma delle aperture al piano terreno in modo tale da non nascondere nessun particolare architettonico o decorativo.
2. Le insegne dovranno essere di materiale confacente all'edificio (ad esempio ferro battuto, pietra, legno o coccio o ceramica o dipinti a muro ) e non dovranno essere illuminate a neon. Le scritte sulle insegne non potranno essere in materiale luminescente. Sono in ogni caso escluse insegne a cassonetto e di materiale plastico.
3. Gli esercenti di attività recettive extra - alberghiere possono collocare, esclusivamente all'interno del vano della porta di ingresso o a lato della stessa, una targhetta indicante i dati dell'attività esercitata, avente come dimensioni massime cm.30x15 comunque sempre in ferro battuto o pietra legno o coccio o ceramica o dipinti a muro. Tale targhetta non dovrà impedire la vista delle eventuali decorazioni e gli elementi caratterizzanti il fabbricato.
6. Per l'attività di ristorazione è consentita l'esposizione a muro, da collocarsi su di un lato dell'ingresso principale, del listino prezzi, sotto forma di vetrinetta di massimo 50 cm per 30 cm, spessore 10 cm ed in ferro brunito o legno.
7. L'utilizzo di striscioni e/o stendardi nel Centro Storico è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale per la promozione delle proprie attività anche istituzionali. Tale possibilità è estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento. Le occupazioni previste nel presente comma, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.
8. Per la costruzione di porte, finestre e vetrine si dovranno utilizzare materiali confacenti all'edificio quali legno o ferro brunito.
9. Le insegne esterne degli Istituti di Credito dovranno essere in armonia con la tipologia del palazzo in cui insistono, e quindi essere costituite possibilmente, sotto forma di targa, ai lati dell'ingresso principale oppure all'interno dell'ingresso principale. Possono essere utilizzati materiali quali bronzo o pietra, non dovranno essere illuminate in alcun caso da neon o simili.

#### **Articolo 5 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE PARASOLE**

Nel Centro Storico è consentita la messa in opera di tende parasole, purché esse siano compatibili con la funzionalità e l'estetica a giudizio della Commissione Edilizia Integrata. Esse dovranno essere collocate all'interno della sagoma delle aperture al piano. La CE disporrà in merito alla forma, dimensione, materiale, il colore dovrà essere chiaro nei toni beige, panna o avorio.

#### **Articolo 6. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EFFETTUATO DA ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico mediante l'utilizzo di tavolini e/o sedie le cui caratteristiche, specificatamente descritte e documentate fotograficamente, dovranno essere totalmente in ferro brunito e di forme semplici e lineari, sia in caso di nuova concessione per l'occupazione di suolo pubblico che in presenza di rinnovo di detti arredi.

2. La concessione per l'occupazione di suolo pubblico verrà rilasciata solo se conforme a quanto stabiliti dal precedente comma, se compatibile con le esigenze del transito veicolare e pedonale, e con altri procedimenti e nelle strade, vie e piazze. Sono in ogni caso vietati gli utilizzi di sedie e tavoli in plastica, resina o altro materiale differente dal legno o dal ferro brunito. Sono inoltre vietati gli utilizzi di sedie tavoli ed arredi che, pur essendo realizzati in ferro o legno, risultano colorati o non bruniti. In ogni caso risulta vietato l'utilizzo di tavoli, sedie, ombrelloni o elementi di arredo recanti scritte pubblicitarie, marche in carattere evidente o comunque non consoni alla tipologia di arredo del centro storico.

3. L'occupazione di suolo pubblico dovrà interessare la parte antistante l'esercizio o comunque nelle immediate vicinanze e per una distanza non superiore a metri lineari 10 dal portone di ingresso della struttura commerciale

4. Di fronte ad esigenze particolari ed eccezionali, da valutare singolarmente, potrà essere concessa l'occupazione del suolo pubblico anche in aree non direttamente prospicienti l'esercizio. In questo caso, al titolare dell'esercizio antistante l'area rimane comunque la priorità sull'occupazione del suolo pubblico.

5. L'occupazione dell'area potrà avvenire anche mediante l'installazione di pedane in legno nel caso che questa si renda necessaria per regolarizzare la pendenza stradale. Dove è possibile, l'area dovrà, essere delimitata con fioriere in "coccio" o in ferro brunito. Nondovranno comunque crearsi spazi recintati o chiusi da siepi, pannelli etc. se pur removibili.

6. Nel caso che il suolo pubblico concesso all'esercizio ricada accanto ad altra attività commerciale artigianale o ingresso di abitazione, dovrà essere garantito, ai fini di un facile accesso, uno spazio o un corridoio di almeno mt.2,00.

7. Il titolare del esercizio dovrà mantenere pulita e decorosa l'area concessa, e per facilitare tale operazione, accanto ad ogni tavolo o gruppo di sedie, collocare un cestino per la raccolta delle carte e sopra ogni tavolo dovrà porre un portacenere preferibilmente in coccio. I tavoli dovranno essere ricoperti con tovaglie preferibilmente di colore avorio, sabbia o comunque di tonalità similari.

9. La tipologia obbligatoria degli ombrelloni posti fuori dagli esercizi commerciali è che gli stessi siano in legno non colorato, che il tessuto sia nelle tonalità del bianco, avorio o sabbia e che gli stessi non rechino indicazioni pubblicitarie- E' vietata la copertura con ombrelloni o tende che rechino indicazioni pubblicitarie, marche o che comunque non risultino conformi alle seguente tipologia obbligatoria-

10. Gli ombrelloni di cui al precedente comma dovranno essere obbligatoriamente rimossi durante l'orario di chiusura dell'esercizio.

11. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a dieci (10) giorni, lo spazio concesso dovrà essere liberato da ogni oggetto o arredo utilizzato, compreso eventuali fioriere, o pedane.

12. Durante la chiusura notturna dell'esercizio, per evitare che ignoti possano utilizzare le seggiole ed i tavoli per disturbare la quiete pubblica, si obbliga il gestore a raccogliergli in luogo idoneo rendendoli inutilizzabili per lo scopo sopra descritto.

## **Articolo 7 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON FIORIERE**

1. Per quanto riguarda più in generale l'esposizione sul suolo pubblico prospiciente

l'attività, di fioriere a scopo decorativo e solo durante l'orario di apertura giornaliero, la concessione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione della domanda così come prescritto dalle norme generali del Presente Regolamento. La fioriera dovrà essere preferibilmente in coccio o ferro brunito, e contenere piante vere.

2. Le suddette fioriere non dovranno creare intralcio e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, l'accesso e la circolazione dei pedoni e la pulizia dello spazio pubblici occupato con gli stessi vasi; in ogni caso la sporgenza massima della fioriera, dal filo del muro esterno non dovrà superare la misura di mt.0,50. Su tali occupazioni spetta il canone dovuto al Comune.

## **Articolo 8 – ALTRE DISPOSIZIONI PER IL CENTRO STORICO-**

All'interno dei centri storici sono vietate le seguenti attività o azioni, che risultano in contrasto con lo spirito e la finalità di tali luoghi, trattandosi di attività non consone e/o in contrasto con la finalità turistica del nostro contesto urbano.

Risultano in particolare vietate le seguenti attività:

1. tendere i panni alle finestre sulle vie principali del paese e dei centri storici, quali via Roma, via Magi, Piazza Tassi, via del Moro, via della Fortezza, Via dei Forni, Via della Posta, Piazza del Teatro, Piazza Ghino di Tacco, Piazza della Torre, Via della Chiesa... nel periodo compreso tra il 25 Aprile e il 15 settembre di ogni anno. In questo intervallo di tempo tale attività è comunque consentita nelle ore serali (dopo le 19) e fino alle ore 9 della mattina ma solo per coloro che non hanno finestre su altre vie.  
Tuttavia anche per coloro che non hanno altre finestre che danno su vie secondarie, corti interne o giardini privati è comunque vietato tendere i panni nei giorni di sabato, domenica festivi e prefestivi e nei giorni compresi fra due festività in tutto il corso dell'anno.
2. svolgere attività lavorative, hobbistiche o di libero divertimento rumorose o moleste, quali scultura, attività di lavorazione del legno, riparazione motori, prove o in generale attività in grado potenzialmente di arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al particolare livello di tutela che viene in tale caso richiesto dentro il centro storico. Tali attività, laddove assumano il carattere artistico, possono essere autorizzate con specifico atto dell'Amministrazione e sono inoltre sempre consentite per attività patrocinate o promosse dall'Amministrazione;
3. svolgere prove di motori, gare, attività sportive impattanti sul traffico pedonale, che sono inoltre sempre consentite per attività patrocinate o promosse dall'Amministrazione;
4. transitare, fuori dai casi espressamente autorizzati o per i casi di residenza, con motocicli a tre ruote o quattro ruote, moto da competizione, cavalli ed in generale con ogni altro strumento di trasporto non usuale;
5. svolgere gare amatoriali, podistiche o competizioni sportive, a meno che ciò non abbia il patrocinio dell'Amministrazione;
6. posizionare all'esterno dei propri edifici piante non vere, ovvero esporre oggetti non tipici del luogo e della nostra tradizione quali elementi ornamentali di materiali sintetici o artificiali, non tipici della zona o comunque non riconducibili al territorio;

7. procurare fastidi acustici con musica o altri suoni di entità superiore al comune buon senso, peraltro interpretato in modo restrittivo per la tipologia di luogo, ed in ogni caso di entità superiore a 60 decibel. Tali limiti non operano per attività di intrattenimento di locali o esercizi pubblici, salvo comunque il rispetto delle altre norme vigenti;
8. posizionare all'esterno della propria abitazione motori di raffreddamento, unità esterne di condizionamento fisso o mobile ed altri apparati tecnici;
9. detenere due o più cani, o altri animali di taglia media, fuori dai casi in cui si possiedano spazi esterni o giardini e comunque adottare specifiche cautele affinché i locali di ricovero o stazionamento sia siano poco visibili dalle vie pubbliche;
10. E' vietato posizione antenne paraboliche di colore diverso dal trasparente o dal rosso terra di siena sui tetti, ed è vietato posizionarle sulle pareti o terrazze dell'edificio ove visibili dalla via pubblica o che si affacciano su di essa. Il diametro delle parabole non può superare i 60 cm. Ove non sia assolutamente evitabile, poiché le soluzioni tecniche non consentono altra soluzione, è possibile installare parabole in parziale deroga a tali prescrizioni, previo assenso scritto del Servizio Edilizia e con colorazioni adeguate al contesto, con posizionamenti e cautele di minor incidenza possibile e comunque limitando al massimo visibilità ed impatto esterno.
11. esporre fuori dal proprio spazio abitativo fioriere, elementi contenitivi o altro, a meno che ciò non risulti realizzato in coccio, ferro, ceramica o legno e che ciò non contrasti con altre disposizioni vigenti o con le norme sulla circolazione stradale.
12. Posizionare fili, elementi contenitivi, elementi di copertura, elementi di riparo per portoni, mensole ed in generale altri elementi esterni su balconi, finestre o edifici.
13. Sono vietate le zanzariere in alluminio ed in generale gli elementi esterni realizzati, a qualunque fine o necessità, senza il preventivo parere dell'ufficio tecnico ed in materiali diversi dal legno o dal ferro brunito.
14. Sono vietate coperture e ripari a portoni, porte, serrande, finestre o aperture comunque denominate in legno, plastica, alluminio, ferro o qualunque materiale, e tali infissi dovranno restare visibili nella loro originaria costruzione. E' quindi vietato apporre coperture, ripari, infissi posticci o semplici ripari su aperture esterne che si affacciano sulla via pubblica o da essa visibili.

#### **Articolo 9 - NORME PER IL RILASCIO DEGLI ATTI**

1. Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l'utilizzo di materiali di arredo, dovranno essere presentate al Comune, con foto o documentazione pubblicitaria del materiale che si intende installare, che previo acquisizione dei parere degli uffici competenti rilascerà l'atto conseguente.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento il suddetto atto

#### **Articolo 10 -- SANZIONI**

1. Le eventuali infrazioni alle norme previste nel presente regolamento per le quali non è prevista una specifica sanzione saranno punite applicando gli importi previste nel presente articolo.

c- Il mancato rispetto delle disposizioni dettate dal presente Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico con vasi, fioriere, tavoli e seggiole da parte di pubblici esercizi è punito con una sanzione che parte da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 200,00 oltre che l'adeguamento immediato alle norme previste nel presente Regolamento;

e- L'esposizione all'esterno del negozio di materiali in vendita in modo non conforme alle norme previsto nel presente regolamento è punito con una sanzione da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 150 e la rimozione immediata del materiale esposto;

f- ogni altra infrazione sarà punita sanzionata ai sensi delle relative leggi regionali o nazionali e comunque entro il limite minimo di euro 50 e massimo di euro 100 per ogni violazione.

g- l'occupazione abusiva della sede stradale è punita ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n°285 del 30.4.1992-

2. gli importi suddetti sono automaticamente aggiornati in base alle disposizioni di legge.

### **Articolo 11 – NORME TRANSITORIE**

1. Tutte le autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento restano valide fino alla data di scadenza della concessione e comunque non oltre il termine di cui al successivo comma 3.

2. Vettrine, porte, finestre, tende, infissi ed insegne esistenti, non conformi al presente regolamento, dovranno essere sostituite, nei casi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o restauro dei locali ed in caso di cambio di attività con le modalità di cui al precedente art.8 comma 3 e nel rispetto di tutte le norme dettate dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia.

3. Tutti gli esercenti devono adeguarsi alle restanti disposizioni di cui al presente regolamento entro il 1.6.2009, mentre l'adeguamento da parte di privati cittadini, laddove non espressamente sollecitato dall'Amministrazione con propri atti od ordinanze, dovrà avvenire entro il 1.9.2009.

4- Al fine di incentivare i processi di adeguamento alle norme del presente Regolamento, la Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse di bilancio, dovrà adottare specifiche forme di incentivo per le attività produttive ed i pubblici esercizi, finalizzate ad ottenere un adeguamento anticipato rispetto alle scadenze sopra indicate.